



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE

Il Giudice

considerato che la presente procedura trova titolo in un decreto ingiuntivo non opposto, richiamati i principi espressi dalla Cass. a SS. UU. n. 9479/2023, in virtù dei quali *“a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito”*;

ritenuto, sulla scorta della documentazione agli atti, che il rapporto tra creditore e debitore possa configurarsi come rientrante nell’ambito di applicazione della normativa consumeristica;

PqM

Concede termine a parte esecutata per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Rinvia, per verificare l’esito di ogni provvedimento ex art. 649 c.p.c., all’udienza del 21.10.2025.

Si comunichi.

Foggia, 09/05/2025

IL GIUDICE
[REDACTED]